



AIGA News - 30 marzo 2018

a cura di

Licandro Grosso – Antonio Taiocchi

Wolters Kluwer LEGGI D'ITALIA con la Collaborazione del Comitato Scientifico di AIGA Bergamo

Ultimissime

AREA GENERALE

Sentenze di condanne per porzioni di un unico reato permanente: i poteri del giudice dell'esecuzione

Con la *sentenza 8 marzo 2018 n. 53*, la Corte costituzionale indica nella previsione di cui all'*art. 671 c.p.p.* lo strumento applicabile in sede esecutiva per la rideterminazione della pena, nel caso di reato permanente giudicato in modo frazionato, con riferimento a distinti segmenti temporali della condotta antiggiuridica, dando così luogo ad una pluralità di giudicati di condanna.

Il consumatore: da categoria "socialmente" tipica a soggetto "meritevole" di tutela giuridica

Le tematiche legate alla figura del consumatore investono il nostro ordinamento dalla metà degli anni novanta, sebbene già nei lavori preparatori al nostro codice vi sono tracce di tale figura soggettiva. La maggior parte degli spunti di disciplina di riferimento, tuttavia, sono recenti e quasi integralmente di derivazione comunitaria. Predicato fondamentale di tale figura è, dunque, il compimento di un atto di consumo: non si tratta, allora, di una condizione permanente dell'individuo, bensì di un'attribuzione correlata allo svolgimento di una particolare attività.

Tribunale Ue, il marchio "La Mafia si siede a tavola" è contrario all'ordine pubblico

Il marchio «La Mafia se sienta a la mesa», potendo dare un'immagine complessivamente positiva delle azioni della mafia e banalizzarne la percezione delle attività criminali portata dall'organizzazione ai valori fondamentali dell'Unione, è contrario all'ordine pubblico. Lo ha affermato il Tribunale dell'Ue con la *sentenza 15 marzo 2018 (causa T-1/17)* con la quale ha accolto il ricorso dell'Italia. Secondo i giudici di Lussemburgo, l'elemento verbale «la mafia» - che insieme alla frase «se sienta a la mesa» e all'immagine di una rosa rossa compone il marchio di cui un'impresa spagnola chiedeva la registrazione a livello Ue - è percepito in modo profondamente negativo in Italia, a causa degli attacchi particolarmente gravi perpetrati da questa organizzazione criminale sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico. In definitiva, il marchio in questione è stato dichiarato nullo perché in grado di scioccare o offendere non solo le vittime della mafia e le loro famiglie, ma anche chiunque, nel territorio dell'Unione, si trovi di fronte al marchio e abbia un normale grado di sensibilità e tolleranza.

Stalking: l'aggravante della relazione affettiva rileva anche senza convivenza

L'aggravante della c.d. relazione affettiva di cui all'*art. 612-bis*, comma 2, c.p. si applica anche in mancanza di una convivenza. Soluzione plausibile, che tuttavia non può esulare il giudice dalla necessità di attribuire rilevanza a relazioni che, proprio in quanto affettive, devono caratterizzarsi per una certa pregnanza e significatività (*Cassazione penale, sentenza 14 marzo 2018, n. 11604*).

Comitato scientifico

Diritto amministrativo:

Avv. Mirko Brignoli

Diritto tributario:

Avv.ti Vincenzo Fusco e Paola Cornaro

Diritto penale:

Avv.ti Enrico Cortesi e Chiara E.

Diritto delle nuove tecnologie

Dr.ssa Arianna Gualandris

Diritto del lavoro:

Avv.ti Angelo Magliaro e Isabel Seghezzi

Diritto commerciale e societario

Avv. Raffaella Preda

Diritto di famiglia:

Avv. Tommaso Ghisalberti

Diritto Condominio e Proprietà immobiliare:

Avv. Gabriele Goldaniga

Diritto sportivo

Avv. Pietro Fassi

Diritto dell'Ambiente:

Avv. Carlo Foglieni

Diritto bancario:

Avv. Simone Bertone

Diritto fallimentare e procedure concorsuali:

Avv. Lucia Mosconi

Diritto agroalimentare

Avv. Marta Savona

Rapporti internazionali:

Avv. Omar Massimo Hegazi

Avvocato a scuola:

Avv. Virna Bassani

Deontologia e ordinamento forense:

Avv. Erika Trio

Diritto della navigazione

Avv. Paolo Lorenzo Gamba

Consulta dei Praticanti:

Dr. Lorenzo Santaniello

Responsabile comitato scientifico

Avv. Elena Gambirasio

T.I.A.: la denuncia di variazione della superficie non produce effetti retroattivi

La Corte di Cassazione, con [sentenza n. 4602 del 28 febbraio 2018](#) ha affermato che la denuncia di variazione della superficie ai fini della TIA (tariffa d'igiene ambientale) non può produrre effetti retroattivi sia perché, nel caso specifico, così è previsto dal Regolamento Comunale, ritenendo altresì inerente per rilevanza interpretativa anche quanto disciplinato dalla normativa prevista per la Tarsu, sia perché deve essere salvaguardato il principio comunitario del "chi inquina paga" altrimenti non rispettato stante l'impossibilità di controllo da parte dell'ente impositore.

News dal Legislatore

AREA GENERALE

D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (G. U. 22 marzo 2018, n. 68)

Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo [1, comma 85, lettera q\)](#), della [legge 23 giugno 2017, n. 103](#).

D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 (G. U. 26 marzo 2018, n. 71)

Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

Focus prassi

Circ. 26 marzo 2018, n. 54 (Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale)

[Legge 30 novembre 2017, n. 179](#), recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato". Disposizioni attuative.

Circ. 21 marzo 2018, n. 13 (Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze)

Decreto ministeriale [18 gennaio 2008, n. 40](#), concernente "Modalità di attuazione dell'articolo [48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti aggiuntivi.

News dalla Magistratura

Civile e procedura civile

Cass. civ. Sez. II, 26 marzo 2018, n. 7477

ESECUZIONE FORZATA. Titolo esecutivo - SUCCESSIONE. Beneficio d'inventario

Al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale nei confronti dell'erede per un debito del cuius, qualora non siano ancora decorsi i termini per il compimento dell'inventario da parte del chiamato all'eredità, il quale abbia dichiarato di accettare con beneficio, la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti entro il valore dei beni a lui pervenuti ex [art. 490 c.c.](#), in quanto effetto del beneficio medesimo subordinato per legge alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, può essere utilmente eccepita dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione, trattandosi di fatto successivo alla definitività del titolo.

Cass. civ., Sez. III, 23 marzo 2018, n. 7248

CASSAZIONE CIVILE Ricorso. Difetto di motivazione

[L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.](#), riformulato dall' [art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito in [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per

cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, tale che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Tale vizio presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno o più specifici fatti storici, oppure che si sia tradotto nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", priva di un riscontro completo con le emergenze istruttorie sottoposte al riesame del giudice d'appello

Cass. Civ., Sez. VI – 3, 21 marzo 2018, n. 7047

SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE. Accertamento, opposizione - SPESE GIUDIZIALI CIVILI. In genere

In tema di spese processuali, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell' *art. 39 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112*, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali.

Società, fallimento, tributario

Cass. civ., Sez. lavoro, 23 marzo 2018, n. 7308

FALLIMENTO. Fallimento - LAVORO (RAPPORTO DI). Licenziamento

In seguito alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, il rapporto di lavoro rimane sospeso in attesa della dichiarazione del curatore ai sensi dell' *art. 72 L.Fall. (R.D. n. 267 del 1942)*, il quale può scegliere di proseguire nel rapporto, ovvero di sciogliersi da esso. Fino al compimento di tale scelta, pertanto, il rapporto pendente è in una fase di sospensione ed il curatore, esercitando una facoltà espressamente riconosciutagli dalla legge, non può ritenersi inadempiente, fatta salva l'actio interrogatoria del lavoratore o eventuali azioni di questi per il risarcimento del danno causato dall'inerzia colpevole del curatore, sempre che ne ricorrano i presupposti di diritto comune. Successivamente, qualora il curatore deliberi di subentrare nel rapporto di lavoro, esso prosegue con l'obbligo di adempimento per entrambe le parti delle prestazioni corrispettive, mentre qualora intenda sciogliersi dal rapporto dovrà farlo nel rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi, non essendo in alcun modo sottratto ai vincoli propri dell'ordinamento lavoristico. Pertanto, la curatela che abbia proceduto ad intimare un licenziamento illegittimo è esposta alle conseguenze risarcitorie previste dall'ordinamento, secondo la disciplina applicabile tempo per tempo, a tutela della posizione del lavoratore. (Nel caso concreto ha, dunque, errato, la corte territoriale nel negare l' ammissione al passivo del fallimento per crediti della ricorrente relativi al periodo successivo al licenziamento dichiarato inefficace con sentenza passata in giudicato.)

Cass. Civ., Sez. 1, 16 marzo 2018, n. 6658

SOCIETA'. In genere - FALLIMENTO. Stato d'insolvenza

In tema di società posta in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell' *art. 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267*, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori, previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.

Cass. Civ., Sez. 5, 16 marzo 2018, n. 6486

IMPOSTE E TASSE IN GENERE. Esenzioni ed agevolazioni

Ai fini della determinazione dell'imposta a carico dell'impresa, nel sistema IVA della rivalsa e della detrazione, ciò che rileva è l'effettivo volume di affari del contribuente, costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate nell'esercizio dell'attività imprenditoriale (D.P.R. 633 del 1972, art. 1). Ne discende che, così come le operazioni passive che abbiano comportato il pagamento dell'IVA in rivalsa non danno diritto a detrazione se non rientrano nell'attività propria dell'impresa, poiché non hanno contribuito a determinare l'entità delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi che costituiscono l'oggetto dell'attività imprenditoriale, per la medesima ragione - a contrario - le operazioni attive esenti, estranee a quell'oggetto, non possono rientrare nel calcolo del pro-rata di riduzione dell'IVA detraibile. Ciò in quanto la determinazione dell'effettivo volume di affari del contribuente, sul quale è destinata ad incidere l'imposta, non può essere effettuata se non sulla base dell'attività in concreto dal medesimo esercitata.

Lavoro e previdenza sociale

Cass. civ., Sez. lavoro, 26 marzo 2018, n. 7440

SANITA' E SANITARI. U. S. L.. Trattamento economico

In tema di compensi spettanti al personale del Servizio Sanitario Nazionale, il comma 3 dell'art. 12 del CCNL 1998-2001 per la Dirigenza medico veterinaria, nella parte in cui stabilisce che ai fini dell'indennità di esclusività (di cui al precedente art. 5) la maturazione dell'anzianità complessiva di servizio può avvenire anche per effetto di "un rapporto di lavoro a tempo determinato", "senza soluzione di continuità" anche in aziende ed enti diversi del Comparto - in conformità con l'art. 3 Cost. nonché con la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 4, come interpretati dalle sentenze della CGUE 26 ottobre 2006, causa C-371/04 Cit.; 8 settembre 2011, causa C-177/10; 18 ottobre 2012, cause riunite da C-302/11 C-305/11 - deve essere inteso nel senso che laddove il servizio dal dirigente si sia svolto, in base a contratti a termine, sempre e soltanto alle dipendenze del SSN non costituisce soluzione di continuità la presenza di intervalli temporali tra i diversi contratti a termine che siano conformi a quelli richiesti dalla suddetta disciplina e che, a maggior ragione, è da escludere che possa configurarsi una "soluzione di continuità" nel rapporto laddove tali intervalli siano insussistenti o minimi e la parte interessata rinuncia a far valere la prevista nullità.

Cass. civ. Sez. lavoro, 22 marzo 2018, n. 7208

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI). Licenziamento

In tema di sanzioni disciplinari adottate nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, l'immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza addotta a sua giustificazione ovvero a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore. Detto requisito va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice di merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo.

Cass. civ. Sez. lavoro, 22 marzo 2018, n. 7097

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE. Liquidazione e valutazione - PROCEDIMENTO CIVILE. Ricorso per cassazione

Nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, qualora un dipendente ponga in essere sul luogo di lavoro, una condotta lesiva nei confronti di un altro dipendente, il datore di lavoro, rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo e chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2087 c.c. nei confronti del lavoratore leso, ha diritto a rivalersi a titolo contrattuale nei confronti del dipendente, per la percentuale attribuibile alla responsabilità del medesimo. Ciò in quanto il dipendente, nel porre in essere la suddetta condotta lesiva, è venuto meno ai doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quali sono gli obblighi di diligenza e di fedeltà prescritti dagli artt. 2104 e 2105 c.c. e ai principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.

che devono conformare non solo lo svolgimento dell'attività lavorativa ma anche i rapporti tra i dipendenti pubblici sul luogo di lavoro.

Penale e procedura penale

Cass. pen., Sez. III, ud. 14 dicembre 2017 - dep. 26 marzo 2018, n. 14001

LIBERTA' INDIVIDUALE (DELITTI CONTRO LA)

In tema di pornografia minorile, la sussistenza del reato di cui *all'art. 600-ter, comma 3, c.p.* deve essere esclusa nel caso di semplice utilizzazione di programmi di file sharing che comportino nella rete internet l'acquisizione e la condivisione con altri utenti del files contenenti materiale pedopornografico, solo quando difettino ulteriori elementi indicativi della volontà dell'agente di divulgare tale materiale, anche sotto il profilo dell'individuazione del dolo eventuale, desumibile dall'esperienza dell'imputato e dalla durata nel tempo del possesso di materiale pedopornografico, dall'entità numerica del materiale, e dalla condotta, già illecita *ex art. 600-quater, c.p.*, connaturata da accorgimenti volti alla difficoltà di individuazione dell'attività (specificamente utilizzo del computer del luogo di lavoro, come elemento che avrebbe garantito la difficoltà dell'individuazione dell'agente).

Cass. pen. Sez. V, ud. 11 dicembre 2017 – dep. 22 marzo 2018, n. 13398

INGIURIA E DIFFAMAZIONE - STAMPA ED EDITORIA. Reati commessi a mezzo stampa

In tema di stampa, la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di "stampa" di cui *all' art. 1 della L. 8 febbraio 1948, n. 47*, in quanto si tratta di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico. Il giornale telematico, dunque, sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di informazione professionale, soggiace alla normativa sulla stampa, perché antologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea. E', infatti, prodotto editoriale, con una propria testata identificativa, diffuso con regolarità in rete; ha la finalità di raccogliere, commentare e criticare notizie di attualità dirette al pubblico; ha un direttore responsabile, iscritto all'Albo dei giornalisti; è registrato presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la redazione; ha un "hostig provider", che funge da stampatore, e un editore registrato presso il ROC. Ad essa, pertanto, si estendono non solo le garanzie costituzionali a tutela della stampa e della libera manifestazione del pensiero previste *dall'art. 21 Cost.*, ma anche le disposizioni volte ad impedire che con il mezzo della stampa si commettano reati, tra le quali particolare rilievo assume il disposto di cui *all'art. 57 c.p.*, che estende la sua portata anche ai casi di pubblicazione di un articolo non firmato, da ritenersi, in assenza di diversa allegazione, di produzione redazionale, dunque, riconducibile al direttore responsabile.

Cass. Pen., Sez.III, ud. 30 ottobre 2017 – dep. 21 marzo 2018, n. 13117

SEQUESTRO PENALE. In genere

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi *dell'art. 325 c.p.p.*, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errori in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett. e) *dell'art. 606 c.p.p.*

Amministrativo

T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 21 marzo 2018, n. 1773

ATTI AMMINISTRATIVI. Silenzio-assenso della Pubblica Amministrazione - EDILIZIA E URBANISTICA

Il silenzio assenso per l'istanza di rilascio del certificato di agibilità non può operare nel caso di omessa allegazione della documentazione prescritta dall' *art. 25 del D.P.R. n. 380/2001*. Il

provvedimento di assenso tacito non può formarsi, infatti, in assenza della documentazione completa prescritta dalle norme di settore, in quanto l'eventuale inerzia dell'amministrazione nel provvedere sull'istanza di avvio del procedimento non può far conseguire agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero mai conseguire in virtù di un provvedimento espresso; al riguardo, va precisato che il silenzio equivale al provvedimento amministrativo ma non incide in senso abrogativo sull'esistenza del regime autorizzatorio, che rimane inalterato, trattandosi di una modalità semplificata di conseguimento dell'autorizzazione. La produzione di tale documentazione è indispensabile proprio al fine del riscontro dei requisiti soggettivi ed oggettivi, la cui incompletezza preclude la formazione del titolo abilitativo in forma tacita

Cons. Stato, Sez. VI, 20 marzo 2018, n. 1799

EDILIZIA E URBANISTICA. Concessione per nuove costruzioni

In materia di autorizzazioni paesaggistiche, la motivazione è adeguata quando risponde a un modello che contempli, in modo dettagliato, la descrizione: I) dell'edificio mediante indicazione delle dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali impiegati; II) del contesto paesaggistico in cui esso si colloca, anche mediante l'indicazione di eventuali altri immobili esistenti, della loro posizione e dimensioni; III) del rapporto tra edificio e contesto, anche mediante l'indicazione dell'impatto visivo al fine di stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio. (conferma T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. II n. 445/2011)

Focus Giurisprudenza UE

Corte giustizia U. E., Sez. I, 22 marzo 2018, n. 327/16

L'articolo 8 della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, adattato con decisione 95/1/CE, Euratom, CEECA del Consiglio dell'Unione Europea, del 1°(gradi) gennaio 1995, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro, in forza della quale la plusvalenza risultante da un'operazione di scambio di titoli rientrante nell'ambito di applicazione di tale direttiva è accertata al momento di detta operazione, ma il suo assoggettamento a imposta è differito fino all'anno in cui si verifica l'evento che pone fine a tale differimento di imposta, nel caso di specie la cessione dei titoli ricevuti in cambio.

L'articolo 8 della direttiva 90/434, come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, adattato con decisione 95/1, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che prevede l'assoggettamento a imposta della plusvalenza attinente a un'operazione di scambio di titoli, collocata in differimento di imposta, al momento della successiva cessione dei titoli ricevuti in cambio, sebbene tale cessione non rientri nella competenza fiscale di tale Stato membro.

L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che, in una situazione in cui la successiva cessione di titoli ricevuti in cambio non rientra nella competenza fiscale di tale Stato membro, prevede l'imposizione della plusvalenza collocata in differimento d'imposta al momento di detta cessione senza tenere conto di un'eventuale minusvalenza realizzata in tale occasione, laddove una siffatta minusvalenza è presa in considerazione qualora il contribuente detentore di titoli abbia la propria residenza fiscale in tale Stato membro alla data di detta cessione. Spetta agli Stati membri, nel rispetto del diritto dell'Unione e, nella fattispecie, segnatamente, della libertà di stabilimento, stabilire modalità relative alla compensazione e al calcolo di tale minusvalenza.

Corte giustizia U. E., Sez. V, 22 marzo 2018, n. 568/16

CONCORSO DI REATI. CONSUMATORE (tutela del). UNIONE EUROPEA - Concorrenza

L'articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, in combinato disposto con il punto 2 dell'allegato della stessa, deve essere interpretato nel senso che un servizio di prelievo di contante, offerto ai propri clienti da un gestore di sale da gioco

attraverso terminali multifunzione installati in dette sale, non costituisce un "servizio di pagamento", ai sensi di tale direttiva, quando il gestore non effettua alcuna operazione sui conti di pagamento di detti clienti e le attività che esercita in tale occasione si limitano alla messa a disposizione nonché all'approvvigionamento di contante di tali terminali.

Per Info e approfondimenti www.legale.leggiditalia.it

Licandro Grosso

Cell: +39 347 6004288

Antonio Taiocchi

Cell: +39 334 9928721

Tel. e Fax +39 035 318711

Agenzia Wolters Kluwer Licandro Grosso

LEGGI D'ITALIA STUDIO LEGALE

© Copyright 2018 by Leggi d'Italia

Il trattamento dei dati è conforme a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Lei riceve questa NewsLetter perchè il Suo nominativo è compreso nel database di AIGA Bergamo
Se desidera cancellare invii una mail a: mail di AIGA